

STATUTO

TITOLO I: Costituzione - Sede - Scopo

Art. 1 - Denominazione

A norma dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 è costituita un'Associazione riconosciuta denominata **"CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA RIABILITAZIONE - AGOR ASSOCIAZIONE GENITORI ETS"**.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino all'iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Fiumicello n. 10. L'Associazione potrà modificare la sede legale con delibera del Consiglio Direttivo e darne comunicazione agli enti preposti.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nei settori dei servizi sociali di competenza regionale a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e della Legge della Regione Veneto 15 dicembre 1982 n.55.

Essa opera nel territorio della Regione Veneto, secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, art.5, di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- promuovere incontri con le famiglie al fine di ridurre, e quando possibile eliminare, i limiti funzionali derivanti dall'handicap con un'azione di educazione e di sostegno dei rapporti con i familiari assistiti;
- gestire centri ed istituti di consulenza in ambito educativo e riabilitativo direttamente o con convenzioni con terzi;

- promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione sui problemi della riabilitazione dei soggetti disabili;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento sia in forma cartacea sia in formato digitale, compresi i supporti informatici, sito internet e social media, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nell'ambito delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni, Enti Territoriali e Pubblici, altri organismi di volontariato ed ETS.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 4 - Regolamenti

Apposito regolamento approvato dall'Assemblea disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell'Associazione, nonché i rapporti fra Associazione e soci relativamente all'attività stessa nel rispetto delle norme statutarie.

TITOLO II: I soci

Art. 5 - Soci

Sono soci tutti coloro che condividono le finalità e i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione. Possono altresì essere soci le persone giuridiche - società, enti e organismi associativi - che hanno finalità culturali, di formazione, di assistenza sociale e ricreative affini a quelle dell'Associazione, che non perseguono fini di lucro e che collaborano con l'Associazione.

Il socio è tenuto:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
- al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio

Direttivo;

- a collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.

Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della Associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti. Al socio ammesso dovrà essere data comunicazione di ammissione a cura del Consiglio Direttivo ed essere iscritto al libro soci. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato entro 60 giorni dalla delibera per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato appello all'Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci al momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno libertà di consultazione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, che dovrà metterli a disposizione entro 20 giorni.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa (prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione) o non abbia versato i contributi annuali di cui all'art. 5.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, dello statuto e dei regolamenti. Prima dell'esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali deduzioni.

I soci receduti, decaduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono ripetere i contributi versati

né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III: Gli organi sociali

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai soci iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5. Il socio può delegare un altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo - mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 10 giorni prima della data fissata per la riunione e con lettera/fax/mail da inviare ai soci - almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - da effettuarsi non prima del giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare i programmi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale, consuntivo e il bilancio sociale se obbligatorio per legge;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Contabile;
- d) deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori;
- e) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci non inferiore al 10% dei soci, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione

o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri soci dell'Associazione. I membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Prima dell'elezione l'Assemblea determinerà il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri, compreso il Presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall'Assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo per una egual durata di cinque anni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di età.

Per gli atti di straordinaria amministrazione assunti in via di urgenza il Presidente ha l'obbligo di sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del provvedimento.

Art. 12 - l'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al primo comma dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV: Volontari - Dipendenti

Art. 14 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Leg.vo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - I lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO V: Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio - Libri Sociali

Art. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Alla data del riconoscimento della personalità il patrimonio dell'Associazione era così costituito:

- Disponibilità bancarie presso Banca Popolare di Verona B.S.G.S.P. dipendenza di Quinzano L. 36.667.671;
- BI Pop - Sede centrale di Verona L. 1.105.180;
- per lire 15.326.574 presso l'Ufficio Postale di Quinzano;
- saldo di cassa: L. 6.551.400.

Art. 17 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario, o bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che delibererà ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente (a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge) ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

Art. 18 - Bilancio sociale e trasparenza

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisore legale dei conti.

TITOLO VI: Scioglimento dell'associazione

Art. 20 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione, indicati espressamente dall'Assemblea nella deliberazione di cui al comma precedente previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VII: Norme finali

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di cui al titolo II, capi I e II nel libro primo del Codice Civile, nonché le norme speciali sulle associazioni riconosciute senza fini di lucro e le norme del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 22 - Norme transitorie di salvaguardia

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 3, 16, 17 e 20), incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to Paola Savarino

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..